



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 184 del 11 Novembre 2013

Oggetto:

Approvazione Accordo di programma novativo per la realizzazione del primo lotto della cassa di espansione dei Renai

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Struttura Proponente: **SETTORE PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Accordo di programma

Il Presidente della Giunta Regionale

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) come modificata dalla legge regionale 14 marzo 2013 n. 9, per quanto riguarda la disciplina degli accordi di programma;

Visto, in particolare, l'articolo 34 novies della stessa L.R. n. 40/2009;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 686 del 5/8/2013 con la quale è stato approvato il testo dell'Accordo di programma novativo per la realizzazione del primo lotto della cassa di espansione dei Renai, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 quinquies della L.R. n. 40/2009;

Visto il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 come modificato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 21, che con l'art. 6 comma 2 modifica l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed introduce il comma 2-bis che dispone che: "A far data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale (...omissis...) pena la nullità degli stessi";

Preso atto che il giorno 30 ottobre 2013 è stata completata la sottoscrizione con firma digitale dell'Accordo di programma e degli allegati facenti parte integrante da parte dei legali rappresentanti della Regione Toscana, dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Provincia di Firenze, del Comune di Campi Bisenzio, del Comune di Firenze, del Comune di Sesto Fiorentino e del Comune di Signa;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 903 del 4/11/2013 con la quale si prende atto che, in sede di sottoscrizione, è stato concordato dagli Enti sottoscrittori di apportare al testo dell'Accordo di programma alcune modifiche e integrazioni, riportate nel testo allegato "A" facente parte integrante della stessa delibera;

Preso atto che al documento informatico predisposto dall'Amministrazione regionale, relativo all'Accordo di programma sottoscritto dagli Enti, è stata apposta marcatura temporale in data 30/10/2013;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 sexies e 34 septies della L.R. n. 40/2009 come modificata dalla L.R. n. 9/2013, l'Accordo di programma novativo per la realizzazione del primo lotto della cassa di espansione dei Renai, contenuto nel testo che si allega al presente atto del quale forma parte integrante;

2. di far pubblicare il presente provvedimento e il testo dell'Accordo di programma, allegato parte integrante del medesimo atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, della L.R. n. 40/2009 come modificata dalla L.R. n. 9/2013;

3. di conservare l'Accordo di programma e tutti gli allegati facenti parte integrante dello stesso, sottoscritti con firma digitale, presso l'Amministrazione regionale con modalità digitali in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della L.R. 23/2007 e sul BURT ai sensi dell'articolo 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009.

Il dirigente responsabile
Giovanni Massini

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Direttore Generale
Edo Bernini

DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N° 267
LEGGE REGIONALE 23/7/2009 N° 40
LEGGE REGIONALE 24/12/2008 N° 69

ACCORDO DI PROGRAMMA

NOVATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEI RENAI

TRA

Regione Toscana
Autorità di Bacino del fiume Arno
Provincia di Firenze
Comune di Signa
Comune di Firenze
Comune di Campi Bisenzio
Comune di Sesto Fiorentino

I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana, dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Provincia di Firenze, del Comune di Firenze, del Comune di Signa, del Comune di Campi Bisenzio e del Comune di Sesto Fiorentino;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 *“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha stabilito quanto segue:

- *“Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate (omissis) fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto”*;
- *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006”*;

Vista, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989, recante *“Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999, con cui è stato approvato il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico (Piano stralcio Rischio Idraulico);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante *“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, che prevede l'adozione di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico e di Piani Straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto;

Visto il Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005;

Considerato che porzioni significative dell'area in destra idraulica dell'Arno, compresa tra il Ponte alla Vittoria nel Comune di Firenze e la confluenza con il Bisenzio nel Comune di Signa, presentano, come rilevato nel PAI, pericolosità idraulica molto elevata, elevata e media;

Considerato altresì che su tali aree insistono insediamenti civili, produttivi e infrastrutturali, la cui sicurezza è messa a rischio dal verificarsi degli eventi alluvionali;

Considerato che il rischio idraulico cui l'area è soggetta è dovuto sia agli effetti delle inondazioni delle cosiddette "acque basse", ovvero del reticolo idrografico minore afferente alla rete di bonifica, sia agli effetti delle inondazioni conseguenti alle piene non contenute negli alvei dell'Arno e del Bisenzio;

Considerato che il Piano stralcio Rischio Idraulico individua l'area in questione come area di tipo A dove poter procedere alla realizzazione della cassa di espansione dei Renai, e pertanto area soggetta a misura di salvaguardia di inedificabilità assoluta già dal 1994;

Considerato che alla riduzione del rischio idraulico del territorio comunale di Firenze concorrono, oltre alla cassa di espansione dei Renai, anche le casse di espansione di Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno per la cui realizzazione, con D.P.G.R. 97 del 24.04.2012 e con D.P.G.R. 144 del 07.08.2013 la Regione Toscana ha provveduto alla nomina di un Commissario ad acta;

Considerato inoltre che il Canale della Goricina è un corpo idrico che afferisce in termini idraulici al sistema terminale del fiume Bisenzio ed al fiume Arno, e conseguentemente al comparto idraulico interessato dai lavori della cassa di espansione dei Renai e che tale canale necessita del completamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica;

Visto l'Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche, sottoscritto in data 18 maggio 1999 dallo Stato e dalla Regione Toscana, che - in coerenza con le indicazioni della pianificazione di bacino - inserisce la realizzazione della cassa di espansione dei Renai tra gli interventi prioritari;

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Arno n. 142 del 15 marzo 2000, con la quale la Regione Toscana è stata incaricata dell'attuazione delle progettazioni degli interventi previsti nel Piano stralcio Rischio Idraulico;

Ricordato che in data 31/10/2000, la Regione Toscana ha sottoscritto con l'Autorità di bacino del fiume Arno il Protocollo d'intesa per la progettazione preliminare degli interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno;

Ricordato che in data 4/06/2001 la Regione Toscana ha sottoscritto, con gli Enti Locali interessati dagli interventi, il Protocollo d'intesa per l'attuazione del Piano stralcio Rischio Idraulico, che individua il Comune di Signa quale soggetto attuatore del progetto preliminare della cassa di espansione dei Renai;

Preso atto che il progetto preliminare presentato dal Comune di Signa prevede un costo complessivo dell'opera di € 61.600.000,00 e un costo del primo lotto funzionale di € 12.700.000,00;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 22.04.2004 tra Regione Toscana ed Enti Locali interessati per la realizzazione del primo lotto funzionale della cassa di espansione dei

Renai, Accordo approvato con D.P.G.R. n° 292 del 04.05.2004 e pubblicato sul B.U.R.T. n° 21 del 26.05.2004;

Considerato che il suddetto Accordo di Programma definisce i rapporti e le azioni coordinate fra le parti al fine di garantire la partecipazione degli Enti sottoscrittori alla realizzazione del primo lotto funzionale della cassa di espansione dei Renai nel Comune di Signa, intervento finalizzato alla messa in sicurezza idraulica dell'area interessata, come da progetto redatto dal Comune di Signa, quantificato in Euro 12.700.000,00;

Preso atto che l'Accordo di Programma prevedeva anche che le opere accessorie, quali la ricostruzione dell'esistente ponte dei Renai e la realizzazione, nella quota parte del 50%, del ponte ex Bailey – pari ad Euro 2.560.000,00 – fossero realizzate utilizzando le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta conseguente all'appalto dei lavori del primo lotto della cassa di espansione dei Renai oggetto dello stesso Accordo;

Preso atto che la realizzazione dell'intervento trovava completa copertura finanziaria con le risorse previste nell'Accordo di Programma di cui sopra, e precisamente:

Stato - Legge 183/89, art. 31 annualità 1998/2000 e 2001/2003	Euro	4.132.000,00
Stato - Legge 448/2001 (assegnati al Comune di Signa)	Euro	2.000.000,00
Regione Toscana (L.R. 50/94)	Euro	3.284.000,00
Provincia di Firenze	Euro	1.642.000,00
Comune di Campi Bisenzio	Euro	350.000,00
Comune di Firenze	Euro	600.000,00
Comune di Sesto Fiorentino	Euro	350.000,00
Comune di Signa	<u>Euro</u>	<u>342.000,00</u>
TOTALE	Euro	12.700.000,00

Considerato che per il suddetto intervento era stato individuato quale Ente attuatore il Comune di Signa;

Preso atto che l'Accordo di Programma stabiliva il termine del 31 marzo 2006 per la conclusione dell'intervento;

Considerato che il Comune di Signa non ha provveduto ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo e sopra richiamati;

Visto il verbale del Collegio di Vigilanza riunitosi in data 8.07.2011, nel quale risulta che il Comune di Signa, rappresentato dal Sindaco, ha dichiarato la propria impossibilità tecnica di continuare a rivestire il ruolo di ente attuatore dell'opera;

Visto il verbale del Collegio di Vigilanza riunitosi nuovamente in data 02.08.2011, dal quale risulta che, prendendo atto della posizione espressa dal Comune di Signa già nell'incontro di

cui al punto precedente, è stato concordato di procedere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi così come previsto dall'art. 4 dell'Accordo sopra richiamato;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli Accordi di Programma)”;

Visto l'atto di diffida ad adempiere trasmesso al Comune di Signa in data 09.08.2011, che prevede:

- 1) che il Comune di Signa approvi il progetto definitivo ed esecutivo e dia seguito all'avvio del procedimento entro venti giorni dal ricevimento della diffida stessa al fine di consentire la realizzazione dell'opera;
- 2) che, in caso contrario qualora non sia stato adempiuto a quanto previsto al punto 1, il Presidente della Giunta regionale proceda alla nomina di un Commissario regionale ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L.R. n. 53/2001;

Considerato che il termine fissato in venti giorni è decorso senza che il Comune di Signa abbia provveduto ad adempiere a nessuna delle attività di cui al punto precedente;

Vista la nota del Comune di Signa, protocollata in arrivo dalla Regione Toscana con prot. AOOGR T 220584/P.80.10.10 del 7 settembre 2011, con la quale lo stesso Comune ha confermato quanto già comunicato e sottoscritto nel verbale del Collegio di Vigilanza sopra richiamato circa l'impossibilità tecnica del Comune stesso di continuare a svolgere il ruolo di ente attuatore dell'opera;

Preso atto che pertanto si è reso necessario procedere alla nomina di un Commissario regionale per quanto attiene la progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto funzionale della cassa di espansione dei Renai nel Comune di Signa, tramite apposito D.P.G.R. n. 155 del 27.09.2011;

Preso atto che il D.P.G.R. n. 155/2011 sopra richiamato dispone che *“Il Commissario deve provvedere ad eseguire tutte le attività propedeutiche a quanto riportato di seguito:*

- approvazione progetto definitivo entro il 30.06.2012;*
- approvazione progetto esecutivo entro il 31.12.2012;*
- avvio del procedimento finalizzato alla realizzazione dell'opera 30.06.2013;”*

Considerato che, facendo seguito a quanto convenuto nel Collegio di Vigilanza del 02.08.2011, si rende inoltre necessario giungere alla stipula di un atto novativo del precedente

Accordo di Programma del 22.04.2004, finalizzato alla realizzazione del primo lotto funzionale della cassa di espansione dei Renai nel Comune di Signa;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2012 con la quale il Comune di Signa ha approvato la *“Variante di adeguamento del Piano di recupero delle aree di cava dell’Isola dei Renai in considerazione del nuovo P.R.A.E.R. della Regione Toscana, approvato con Deliberazione n. 27 del 27.02.2007 e contestuale variante al Regolamento Urbanistico”*;

Richiamato l’art. 28 della suddetta Variante, che prevede la stipula di una convenzione novativa tra il Comune e il soggetto attuatore del Parco dei Renai alle seguenti condizioni:

“La convenzione di cui al precedente secondo comma dovrà, in particolare, prevedere:

a) la rideterminazione e quantificazione delle opere di rinaturalizzazione e di recupero delle aree da eseguire nel lotto di adeguamento finale, anche in considerazione della cessione all’Amministrazione Comunale delle aree necessarie per la realizzazione della Cassa di espansione;

b) la cessione immediata, contestualmente alla stipula della convenzione, all’Amministrazione Comunale delle aree necessarie per la realizzazione della Cassa di espansione, come individuate dal Commissario nominato dalla Regione Toscana per l’attuazione della Cassa medesima, ovvero la cessione delle medesime differita di non oltre sei mesi garantita da fideiussione di importo pari al valore delle aree medesime”;

Richiamata l’autorizzazione idraulica n. 90 del 04.07.2000 rilasciata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana, allora autorità idraulica competente, e sottoscritta per accettazione dal Comune di Signa per l’esecuzione del Parco nelle aree di cava dell’Isola dei Renai;

Richiamato l’articolo 7 della suddetta autorizzazione che condiziona l’esecuzione del Parco al rispetto di quanto contenuto nell’articolo stesso: *“I sedimenti su cui insistono le opere idrauliche di centuriazione e/o parzializzazione della cassa saranno volturati a titolo gratuito in carico al demanio”*;

Preso atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune di Signa si rende garante, nei confronti dei soggetti coinvolti nell’attuazione della cassa di espansione, a mettere a disposizione le aree necessarie;

Ritenuto che al contempo lo stesso Comune, con la Delibera del Consiglio Comunale del 27.02.2012 che approva la Variante, riconosce l’indifferibilità di dare attuazione all’opera;

Preso atto che, per non interrompere l’iter di attuazione della cassa pur in assenza della convenzione novativa tra il Comune e i privati, sono state intraprese le seguenti attività:

1. apposizione, con Delibera C.C. n. 50 del 28.09.2012, in via precauzionale, del vincolo preordinato all'esproprio, oltre che per i terreni privati non inclusi nel perimetro del Parco, anche per le proprietà dei privati interessati dalla convenzione novativa;
2. stima, nell'ambito del progetto definitivo, degli indennizzi per occupazioni, espropri, allagabilità, ecc. relativi alle proprietà dei privati interessati dalla convenzione novativa pari a € 658.895,25;

Preso atto quindi che, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo che tenga conto dello stato di fatto e delle eventuali esigenze finanziarie che potrebbero emergere a seguito dell'eventuale conclusione negativa delle trattative per la stipula della convenzione novativa, il quadro economico del progetto definitivo prevede attualmente anche la somma necessaria agli indennizzi, espropri e occupazioni temporanee per i privati interessati dalla convenzione novativa;

Ritenuto pertanto che, al fine di assicurare il finanziamento complessivo dell'intervento, il Comune garantisca la copertura degli eventuali costi derivanti dall'eventuale mancata sottoscrizione della convenzione novativa tra Comune stesso e privati;

Ritenuto che, qualora si addivenisse alla stipula della Convenzione novativa prima dell'acquisizione delle aree, dovrà essere interrotto il procedimento espropriativo nei confronti dei privati interessati dalla convenzione novativa e dovranno essere applicati i disposti della Variante del 27.02.2012 e i contenuti della convenzione in argomento per regolare le modalità di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della cassa di espansione;

Preso atto che nella Conferenza dei servizi tenutasi in data 28.11.2012 il progetto definitivo (Allegato "A"), predisposto dal Commissario nominato con D.P.G.R. n. 155/2011, ha ricevuto i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni di legge;

Preso atto che per l'intervento complessivo, che si compone del primo lotto della cassa di espansione, del rifacimento del ponte di accesso all'area dei Renai e del rialzamento della strada posta in destra del Fiume Bisenzio di collegamento al sopra citato ponte, il progetto definitivo stima un costo di € 13.605.000,00;

Preso atto che concorre a comporre tale importo anche il costo per gli espropri, per gli indennizzi da allagamento e per le occupazioni temporanee pari a € 1.078.000,00, e che, di tale importo, € 658.895,25 sono stati stimati a favore dei privati interessati dalla convenzione novativa;

Ritenuto quindi che l'importo di € 658.895,25, nell'eventualità non venisse sottoscritta la convenzione novativa, dovrà essere ad esclusivo carico del Comune di Signa;

Preso atto che il cronoprogramma stabilito con D.P.G.R. n. 155/2011 ha subito degli slittamenti conseguenti ai lunghi tempi richiesti dall'iter urbanistico e di dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che gli Enti interessati hanno concordato di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma che – in sostituzione del precedente Accordo – stabilisca:

1. di confermare la necessità di realizzare il primo lotto della cassa di espansione dei Renai, il rifacimento del ponte di accesso all'area dei Renai, il rialzamento della strada posta in destra del Fiume Bisenzio di collegamento al sopra citato ponte (avente costo complessivo da progetto definitivo pari a € 13.605.000,00);
2. di confermare la plurifunzionalità dell'area adibita a cassa di espansione prevedendo all'interno dell'area un parco metropolitano;
3. di garantire pertanto l'alta efficacia idraulica dell'opera, ma anche la fruibilità del parco da parte di tutti i cittadini dell'area metropolitana fiorentina;

Preso atto che per garantire l'efficace fruibilità dell'area del parco è necessario completare la viabilità comunale in variante posta in corrispondenza dell'argine destro del fiume Bisenzio, nel tratto tra l'Indicatore e la variante già realizzata e che pertanto tale intervento, avente un costo di euro 3.300.000,00 – come da progetto preliminare approvato con D.G.C. di Signa n. 7 del 17.01.2013 – sarà ricompreso nell'Accordo di Programma di prossima sottoscrizione in attuazione del Protocollo di Intesa firmato in data 8 maggio 2013 da Regione Toscana e Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio *“Per la definizione dei tracciati degli interventi relativi alla viabilità locale integrata alla viabilità regionale da inserire nell'aggiornamento del programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità regionale in attuazione dell'art.45 della L.R. n. 77/2012 e s.m.i.”*;

Preso atto che la Provincia di Firenze, con nota prot. 216100 del 27.05.2013, ha confermato la volontà di mantenere gli impegni assunti per il cofinanziamento dell'Accordo di Programma sulla cassa dei Renai per euro 1.642.000,00, ma ha anche comunicato che tale disponibilità è subordinata al compimento di alcuni passaggi tecnico-amministrativi di non immediata soluzione;

Preso atto che la Regione Toscana, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'intervento, anticipa con proprie risorse la quota parte delle Provincia di Firenze che, successivamente recuperata sul bilancio regionale, verrà destinata al futuro Accordo di Programma in attuazione del sopra citato Protocollo di Intesa del 8 maggio 2013 per la realizzazione della variante posta in corrispondenza dell'argine destro del fiume Bisenzio, nel tratto tra l'Indicatore e la variante già realizzata;

Preso atto che le risorse previste nell'Accordo di Programma del 2004 da parte del Comune di Signa, pari a euro 342.000,00, vengono destinate alla realizzazione della stessa variante e che il Comune di Signa destina, sempre per la realizzazione di tale variante stradale, ulteriori euro 1.316.000,00, al fine di garantire la copertura finanziaria e la sottoscrizione del futuro Accordo di Programma in attuazione del Protocollo di Intesa del 8 maggio 2013 *“Per la definizione dei tracciati degli interventi relativi alla viabilità locale integrata alla viabilità regionale da inserire nell'aggiornamento del programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità regionale in attuazione dell'art.45 della L.R. n. 77/2012 e s.m.i.”*;

Preso atto che tra le risorse disponibili individuate nel precedente Accordo di Programma, sottoscritto in data 22.04.2004, non è più disponibile il finanziamento statale di euro € 2.000.000,00 destinato ad interventi urgenti per la difesa del suolo e dei bacini idrografici del fiume Arno previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - del 28 marzo 2003, n. 73, recante “Legge n. 448/2001 - art. 55. Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Decreto attuativo per l'anno 2002”, già assegnato al Comune di Signa con Decreto del 31 ottobre 2003 del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che in data 04.05.2004 è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Signa e Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per la disciplina dei rapporti connessi al potenziamento delle casse di esondazione previste in località “Renai” (in Comune di Signa) e in località “Focognano” (in Comune di Campi Bisenzio), approvata dall'ANAS con prot. n. 2326 del 12.08.2004, al fine di individuare le opere idrauliche finalizzate al recupero dei volumi sottratti alla libera esondazione dei corsi d'acqua dalle opere relative alla realizzazione della terza corsia autostradale ricadenti nella piana dell'Arno in area fiorentina;

Visto che con tale atto venivano riconosciuti al Comune di Signa euro 516.000,00 quale contributo per la realizzazione della cassa di espansione dei Renai;

Preso atto che è in corso di definizione un'ulteriore convenzione tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Signa e Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per la disciplina dei rapporti connessi all'utilizzo della cassa di espansione dei Renai anche per il recupero dei volumi sottratti alla libera esondazione delle acque nella piana dell'Arno, in dipendenza della realizzazione del parcheggio scambiatore di Osmannoro;

Preso atto che con tale convenzione saranno riconosciuti a favore della Regione Toscana euro 707.000,00 quale contributo per la realizzazione della cassa di espansione dei Renai;

Considerato che tale convenzione potrà essere sottoscritta successivamente alla stipula del presente Accordo di Programma, che regola gli impegni assunti con consenso unanime dai

soggetti partecipanti, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, i tempi e le modalità di finanziamento;

Preso atto che il riconoscimento di tale ulteriore contributo sarà formalizzato tramite la sopra citata convenzione con la Società Autostrade e che tale importo si andrà ad aggiungere al contributo per la realizzazione della cassa di espansione dei Renai pari a euro 516.000,00, riconosciuto al Comune di Signa con la convenzione sottoscritta in data 04.05.2004;

Preso atto che la Regione Toscana, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'intervento, si fa carico con proprie risorse della quota del Comune di Signa prevista nel precedente Accordo di Programma del 2004, nonché si fa carico del sopra citato mancato finanziamento statale di euro € 2.000.000,00 destinato ad interventi urgenti per la difesa del suolo e dei bacini idrografici del fiume Arno previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2003;

Preso atto che, al fine della realizzazione degli interventi previsti nel progetto di cui all'allegato "A", aventi un costo complessivo di euro 13.605.000,00 euro, gli enti sottoscrittori rendono disponibili le risorse di seguito indicate:

- Stato [L.183/89, art. 31 annualità 98/00 e 01/03] (da precedente Accordo di Programma)	Euro	4.132.000,00
- Regione Toscana (da precedente Accordo di Programma)	Euro	3.284.000,00
- Regione Toscana (nuove risorse)	Euro	3.714.104,75
- Comune di Campi Bisenzio (da precedente Accordo di Programma)	Euro	350.000,00
- Comune di Firenze (da precedente Accordo di Programma)	Euro	600.000,00
- Comune di Sesto Fiorentino (da precedente Accordo di Programma)	Euro	350.000,00
- Comune di Signa (a copertura degli eventuali costi di esproprio e indennizzo)	Euro	658.895,25
- Comune di Signa (come da convenzione del 04/05/04 con Soc. Autostrade)	Euro	516.000,00
TOTALE	Euro	13.605.000,00

Ritenuto di individuare quale soggetto attuatore della realizzazione del complesso degli interventi sopra indicati la Regione Toscana;

Preso atto che la Regione Toscana, rispetto al precedente Accordo di Programma del 2004, ha integrato la propria quota di partecipazione finanziaria come risulta dal riepilogo delle risorse disponibili sopra riportato;

Ritenuto pertanto che la Regione Toscana recuperi le economie eventualmente maturate a valere sul quadro economico finale dell'intervento, a riduzione dell'importo aggiuntivo che la stessa ha messo a disposizione rispetto al precedente Accordo di Programma del 2004;

Preso atto che gli Enti interessati si impegnano ad attivare, singolarmente e di concerto, ogni utile iniziativa per la ricerca delle opportune forme di finanziamento per il reperimento delle eventuali ulteriori risorse necessarie, da definire sulla base dei costi individuati alla conclusione della fase progettuale e autorizzativa delle opere;

Visto il D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto la Delibera del Consiglio Comunale di Signa n. 50 del 28 settembre 2012, con la quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione della cassa di espansione e delle opere connesse;

Dato atto dell'avvenuta comunicazione da parte del Comune di Signa dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 8 della L. 241/1990;

Dato atto che sono pervenute al Comune di Signa n. 8 osservazioni al progetto, ai sensi dell'articolo 16 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001, oltre alle precedenti 4 che erano state inoltrate all'Amministrazione comunale di Signa in sede di variante al RUC per l'apposizione del vincolo espropriativo;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 16 comma 12 del D.P.R. n. 327/2001, il Comune di Signa con delibera comunale n. 163 del 26/08/2013 ha controdedotto alle osservazioni pervenute e ha dato mandato al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione del presente accordo;

Richiamata la Conferenza dei Servizi del 28 novembre 2012, che ha esaminato il progetto definitivo e si è espressa favorevolmente all'approvazione del progetto della cassa di espansione e delle opere connesse;

Visti gli articoli 12 e 13 del suddetto D.P.R. n. 327/2011, ai sensi dei quali la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera si intende disposta quando, in base alla normativa vigente, equivale a tale dichiarazione il perfezionamento di un accordo di programma;

Visto l'articolo 34 septies, comma 2, della L.R. n. 40/2009 ai sensi del quale l'approvazione dell'accordo di programma ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza qualora espressamente previsto dallo stesso;

Ritenuto necessario avviare tempestivamente la realizzazione della cassa di espansione e delle opere connesse, necessarie a ridurre il rischio idraulico nelle aree contermini;

Ritenuto a tal fine necessario dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere sopra indicate;

Preso atto che allo scopo di addivenire alla stipula dell'Accordo di Programma il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la conferenza prevista dall'art. 34, comma 3 del Decreto

Legislativo n° 267/2000 e dall'articolo 34 quater della L.R. n. 40/2009 che si è conclusa in data 4/7/2013, il cui verbale si allega al presente Accordo (allegato "B");

Considerato che in sede di conferenza le parti interessate hanno espresso il loro consenso unanime alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma, che ha per oggetto la realizzazione del primo lotto della cassa di espansione, il rifacimento del ponte di accesso all'area dei Renai e il rialzamento della strada posta in destra del Fiume Bisenzio di collegamento al sopra citato ponte (avente costo complessivo da progetto definitivo pari a € 13.605.000,00);

Vista la delibera della Giunta Regionale n° 686 del 5/8/2013 con la quale si approva il testo del presente atto;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma, promosso a norma del Decreto Legislativo n° 267/2000 e della L.R. n. 40/2009, revoca e sostituisce il precedente Accordo approvato con D.P.G.R. n° 292 del 4/5/2004 e pubblicato sul B.U.R.T. n° 21 del 26/5/2004 e definisce i rapporti e le azioni coordinate fra le parti per garantire la partecipazione degli Enti sottoscrittori alla realizzazione del primo lotto della cassa di espansione dei Renai, del rifacimento del ponte di accesso all'area della stessa cassa di espansione e del rialzamento della strada posta in destra del Fiume Bisenzio di collegamento al sopra citato ponte (avente un costo complessivo da progetto definitivo pari a € 13.605.000,00).

2. L'importo degli interventi è quello che risulta negli elaborati progettuali allegati al presente atto (allegato "A") e che ne sono parte integrante, predisposti dal Commissario regionale nominato con D.P.G.R. n. 155 del 27.09.2011.

Art. 3 – Obblighi delle parti

1. La Regione Toscana, l'Autorità di bacino del fiume Arno, la Provincia di Firenze, il Comune di Signa, il Comune di Firenze, il Comune di Campi Bisenzio e il Comune di Sesto Fiorentino si impegnano a finanziare le opere secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 10 del presente accordo.

2. Il Comune di Signa, quale autorità espropriante ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 30/2005, provvederà ad emanare gli atti per l'espletamento delle procedure di esproprio, e si impegna a fornire alla Regione Toscana tutte le risorse, le informazioni e la documentazione necessarie all'espletamento delle attività inerenti le procedure espropriative, in coordinamento con le disposizioni del successivo comma 6. Il Comune di Signa è responsabile per eventuali danni derivanti da errori inerenti la procedura espropriativa.
3. Il Comune di Signa si impegna a stipulare la convenzione novativa con il soggetto attuatore del Parco dei Renai avente ad oggetto, in particolare, la cessione immediata all'amministrazione comunale delle aree necessarie per la realizzazione della Cassa di espansione, come individuate dal Commissario nominato dalla Regione Toscana con D.P.G.R. n. 155/2011, *“ovvero la cessione delle medesime differita di non oltre sei mesi garantita da fideiussione di importo pari al valore delle aree medesime”*, così come disposto dall'articolo 28 della Variante di adeguamento del Piano di recupero delle aree di cava dell'Isola dei Renai in considerazione del nuovo P.R.A.E.R. della Regione Toscana, approvato con Deliberazione n. 27 del 27.02.2007 e contestuale variante al Regolamento Urbanistico.
4. Il Comune di Signa, nell'eventualità che non venisse stipulata la convenzione novativa di cui al comma precedente, si fa carico di rendere disponibile le risorse da destinare ai privati interessati dalla convenzione novativa per un importo pari a € 658.895,25.
5. Le parti contraenti individuano la Regione Toscana quale soggetto attuatore della realizzazione del complesso degli interventi di cui al precedente articolo 2.
6. La Regione Toscana si impegna a svolgere tutte le attività tecnico-amministrative e a fornire tutti gli atti istruttori del procedimento di esproprio per pubblica utilità relativo all'attuazione del primo lotto della Cassa di espansione dei Renai, ovvero nello specifico:
- a) effettuare le indagini, i rilievi ed altre operazioni preparatorie necessarie alla procedura espropriativa;
 - b) individuare i soggetti passivi delle procedure, partendo dai dati catastali, mediante verifica degli effettivi proprietari e dei rispettivi indirizzi;
 - c) valutare/stimare gli immobili ai fini della determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione;
 - d) assumere le spese per i compensi relativi a prestazioni professionali esterne (spese tecniche, terne arbitrali, spese notarili, frazionamenti, volturazioni, trascrizioni, etc).
7. La Regione Toscana, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, si impegna a sostenere eventuali oneri aggiuntivi determinati da eventuali azioni giudiziali e/o stragiudiziali degli espropriati avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione e/o esondazione di cui alla L.R. n. 67/2003 quale unico soggetto passivo delle dette azioni indennitarie.
8. La Regione Toscana, una volta conclusa l'attività del Commissario regionale disposta con D.P.G.R. n. 155/2011 di cui al precedente articolo 2, provvederà quale nuovo ente attuatore

ad effettuare tutte le gare d'appalto e ad assicurare la Direzione Lavori necessaria, impegnandosi ad esperire a propria cura tutte le procedure necessarie per la realizzazione delle opere.

9. Al fine di completare la messa in sicurezza idraulica del canale della Goricina il Comune di Firenze, il Comune di Signa e il Comune di Campi Bisenzio si impegnano a garantire in tempi rapidi la realizzazione dell'intervento ponendo in essere, ciascuno per la parte di propria competenza, tutti gli atti e tutte le attività tecnico-amministrative necessarie.

Art. 4 - Collegio di Vigilanza

1. E' istituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di Programma composto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Firenze, dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, dai Sindaci dei Comuni di Campi Bisenzio, Firenze, Sesto Fiorentino, Signa e dal Presidente della Giunta Regionale, che lo presiede. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:

- vigila sul puntuale adempimento dell'accordo;
- delibera in merito all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo;
- può chiedere documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocarne i funzionari ed i rappresentanti, disporre ispezioni.

2. In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dall'accordo di programma, il Collegio di Vigilanza diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro un termine congruo con gli obiettivi generali e le scadenze del presente accordo.

3. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per il compimento degli atti e delle attività per le quali si è verificato il ritardo. Al Commissario si applicano le disposizioni della L.R. n. 53/2001e successive modificazioni.

Art. 5 - Poteri sostitutivi

1. Restano fermi i poteri sostitutivi previsti in capo al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L.R. n. 35/2011.

Art. 6 - Funzionario responsabile del procedimento

1. E' individuato quale funzionario responsabile del procedimento relativo al presente Accordo di programma il Dirigente Responsabile del Settore Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico della Regione Toscana.

2. Il funzionario responsabile del procedimento ha i seguenti compiti:

- svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvede alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;

- mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
- segnala al Collegio di Vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'accordo;
- riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell'accordo;
- fornisce ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma.

Art. 7 - Finanziamento delle opere

1. Le risorse attualmente disponibili per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 sono ripartite tra gli Enti cofinanziatori come di seguito indicato:

- la Regione Toscana assicura le seguenti risorse:

€ 4.132.000,00 quale contributo statale, secondo la programmazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno ai sensi dell'art. 31 L. 183/89 (annualità 1998/2000 e 2001/2003), risorse già impegnate a favore del Comune di Signa a seguito del precedente Accordo di programma (impegno perente 4174/2004 e impegno perente 4464/2005 del Cap. 42023), che verranno dichiarate economia sugli impegni perenti e verranno successivamente riportate sul bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2014 mediante storno su apposito capitolo;

€ 6.998.104,75 quale quota a carico della Regione Toscana a valere sui fondi di cui all'art. 9 sexies della L.R. n. 69/2008, che verranno rese disponibili su apposito capitolo mediante storno a valere sulle risorse del Cap. 42044 dell'esercizio finanziario 2013 per € 3.000.000,00 e del bilancio pluriennale 2015 per € 3.998.104,75;

- il Comune di Campi Bisenzio assicura le seguenti risorse:

€ 350.000,00 di cui € 175.000,00 sull'annualità 2014 e € 175.000,00 sull'annualità 2015 del bilancio pluriennale comunale;

- il Comune di Firenze assicura le seguenti risorse:

€ 600.000,00 di cui € 350.000,00 sull'annualità 2014 e € 250.000,00 sull'annualità 2015 del bilancio pluriennale comunale;

- il Comune di Sesto Fiorentino assicura le seguenti risorse:

€ 350.000,00 di cui € 175.000,00 sull'annualità 2014 e € 175.000,00 sull'annualità 2015 del bilancio pluriennale comunale;

- il Comune di Signa assicura le seguenti risorse:

€ 1.174.895,25 di cui € 658.895,25 sull'annualità 2014 del bilancio pluriennale comunale e € 516.000,00 come da convenzione del 4/05/2004 con Società Autostrade.

Art. 8 – Tempi di attuazione dell'Accordo e cronoprogramma

1. Gli Enti sottoscrittori stabiliscono, per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma, che la conclusione dei lavori avvenga entro il 31 Ottobre 2016.
2. Fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le parti si impegnano ad approvare apposito cronoprogramma in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 35/2011 e relativa decisione della Giunta regionale n. 2/2012.

Art. 9 – Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, della L.R. n. 40/2009. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e a quella data fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 40/2009, con l'approvazione del presente Accordo di programma è approvato il progetto definitivo della Cassa di espansione dei Renai I lotto ed è dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere costituenti il I lotto della cassa di espansione dei Renai, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001. Viene dato mandato al Comune di Signa di provvedere agli adempimenti di comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 10 – Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Accordo – anche derivanti dalla conclusione delle fasi progettuali in atto – potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.
2. A tal fine i sottoscrittori si impegnano ad attivare, singolarmente e/o di concerto, ogni utile iniziativa per la ricerca delle opportune forme di finanziamento per il reperimento delle eventuali ulteriori risorse necessarie, da definire sulla base dei costi individuati alla conclusione della fase progettuale e autorizzativa delle opere.
3. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di realizzazione delle opere, relative a ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione dell'importo complessivo del finanziamento stabilito nel presente atto, saranno approvate secondo le procedure ordinarie, a seguito del parere favorevole dei sottoscrittori, senza che ciò determini variazioni al presente Accordo di Programma.
4. La Regione Toscana recupererà le economie eventualmente maturate a valere sul quadro economico finale delle opere, a riduzione dell'importo aggiuntivo che la stessa Regione ha messo a disposizione rispetto al precedente Accordo di Programma del 2004.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

REGIONE TOSCANA	<u>Assessore Anna Rita Bramerini</u>
AUTORITA' DI BACINO FIUME ARNO	<u>Segretario Generale Gaia Checcucci</u>
PROVINCIA DI FIRENZE	<u>Assessore Renzo Crescioli</u>
COMUNE DI SIGNA	<u>Sindaco Alberto Cristianini</u>
COMUNE DI FIRENZE	<u>Assessore Caterina Biti</u>
COMUNE DI CAMPI BISENZIO	<u>Sindaco Emiliano Fossi</u>
COMUNE DI SESTO FIORENTINO	<u>Sindaco Gianni Gianassi</u>